

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1983

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ZACCAGNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 1995

Disciplina del reato di angheria commesso dall'impiegato
pubblico e dall'incaricato di pubblico servizio

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha l'obiettivo di rendere più corretto e civile il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione, nonché di salvaguardare gli interessi della collettività ed il rispetto dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione.

Quotidianamente assistiamo ad episodi inqualificabili nei quali l'impiegato o l'incaricato di un servizio pubblico tengono comportamenti sconvenienti ed inurbani verso i cittadini. Di fronte a queste situazioni, spesso genericamente definite «disfunzioni della pubblica amministrazione», i privati sono inermi; non hanno mezzi di legittima reazione perchè tali comportamenti non sono sanzionati. Infatti potrebbero rientrare astrattamente nelle infrazioni disciplinari, che però sono raramente perseguite e, comunque, non hanno funzionato da deterrente. Al contrario, è necessario ricondurre gli atteggiamenti scorretti dei pubblici impiegati, che assumono vere e proprie forme di vessazione e di sopruso, nell'ambito del diritto penale. Appare penalmente rilevante, e reca offesa al cittadino ed alla collettività nel suo insieme, l'arbitrio commesso dal pubblico dipendente o dall'incaricato di un pubblico servizio che si rivolge al cittadino con modi aggressivi e vessatori. Giustamente è punito il maltrattamento degli animali. A maggior ragione deve essere punito quello delle persone. Finora gli italiani stanno di fronte alle strutture pubbliche come sudditi, anzichè come cittadini. Invece, dagli uffici e dai servizi pubblici dovrebbero essere trattati come clienti esigenti, non come utenti fastidiosi.

Occorre pertanto una sanzione istruttiva ed efficace, che costituisca l'anello man-

cante nella scala di questo tipo di reati e mediante la quale vengano arginati e puniti i soprusi, le prepotenze, le vessazioni di impiegati inqualificabili che tanto hanno contribuito ad avvelenare i rapporti tra pubbliche amministrazioni ed amministrati. Questo nuovo reato serve a proteggere sia lo Stato in senso lato sia i cittadini, tutelando l'uno e gli altri dai comportamenti di impiegati inclini a servirsi dell'apparato pubblico, anzichè servirlo. A tal proposito ricordiamo che alcune sentenze della Cassazione hanno definito illegittimi gli atti degli impiegati pubblici quando sono compiuti con modalità offensive, sconvenienti, aggressive, vessatorie od inurbane (si veda, per esempio, Cassazione penale, sezione VI, 27 ottobre 1980, n. 11030).

Il presente disegno di legge è composto di quattro articoli.

L'articolo 1 individua come destinatari della norma il pubblico dipendente o l'incaricato di un pubblico servizio che usino, nell'esercizio delle loro attività, modalità aggressive offensive o vessatorie.

L'articolo 2 tutela il diritto del cittadino al conseguimento, senza che vengano frapposti indebiti ostacoli, del risultato amministrativo. Si tratta di una tutela avanzata e rafforzata dell'interesse protetto del cittadino che coincide con l'interesse della collettività al corretto funzionamento dei pubblici uffici o servizi.

Nell'articolo 3 è prevista la competenza del giudice di pace. Tuttavia, non essendo ancora attuata la legge istitutiva del predetto giudice, la giurisdizione è affidata al pretore.

Infine, è prevista la perseguibilità del reato a querela di parte.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. L'impiegato pubblico o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle sue funzioni, usi modi offensivi, aggressivi o vessatori nei confronti del cittadino che utilizzi il servizio pubblico ovvero richieda, a tutela dei propri diritti o interessi, l'attività dell'ufficio pubblico, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato e senza pregiudizio degli eventuali procedimenti disciplinari, con l'ammenda da lire un milione a lire due milioni.

Art. 2.

1. In caso di recidiva l'importo dell'ammenda può essere aumentato fino a due terzi. Chi dopo essere stato condannato per tre volte riporta un'ulteriore condanna della stessa indole non può ricoprire per un massimo di due anni alcun pubblico ufficio o incarico non obbligatorio di pubblico servizio.

2. La pena è aumentata fino a lire un milione se dal fatto di cui all'articolo 1 sia derivato al cittadino impedimento o ritardo del pubblico servizio ovvero del soddisfacimento del diritto o dell'interesse legittimo.

Art. 3.

1. Sino alla entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 35 della legge 21 novembre 1991, n. 374, per il reato di cui all'articolo 1 è competente il pretore.

2. Il reato di cui all'articolo 1 è perseguibile a querela di parte.

